



**CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA**

(Provincia di Brescia)

***REGOLAMENTO***

***PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI  
ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI  
TATUAGGIO E DI PIERCING.***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51  
del 30 Settembre 2008*

## **Art. 1 – Oggetto e definizione delle attività.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing sul territorio comunale.
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonchè l'applicazione di unghie. L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste nelle tabelle allegate alla L. 4.1.1990 n. 1 ed alla L.R. 15.9.1989 n. 48.
3. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. Al fine della tutela della salute gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio.
4. Sono escluse dall'attività di estetista e dall'applicazione del presente Regolamento le prestazioni con specifica ed esclusiva finalità terapeutica o di carattere sanitario o di medicina estetica;
5. Non si applica il presente Regolamento nel caso di esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico svolto da acconciatori che si avvalgano direttamente di collaboratori familiari e/o di personale dipendente.
6. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
7. Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
8. L'applicazione di piercing e tatuaggi può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

## **Art. 2 – Modalità dell'esercizio dell'attività di estetista.**

1. E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante.
2. L'attività di estetista può anche essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri abitati ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
3. Nei locali indicati nella dichiarazione di inizio attività possono essere venduti beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa.

E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

**Art. 3 – Requisiti professionali, strutturali e strumentali per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'attività di estetista può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame previsto.
2. Nel caso di ditta individuale il possesso della qualificazione professionale è obbligatoriamente previsto per il titolare.
3. Nel caso di impresa in forma societaria, il possesso della qualifica è obbligatoriamente previsto in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nome va preventivamente comunicato al Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.
4. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.
5. I requisiti strutturali e strumentali concernono le caratteristiche dei locali, le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, e devono corrispondere a quelli indicati con D.D.R. 13.3.2003 n. 4259 e indicati nel Regolamento di igiene.
6. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.
7. Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione .
8. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso .

**Art. 4 – Dichiarazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'esercizio dell'attività di estetista sul territorio comunale è subordinata alla presentazione, anche per via telematica, di dichiarazione di inizio attività al Settore Sportello Unico delle Imprese.
2. Della dichiarazione è data comunicazione agli uffici dell'ASL competenti da parte del Settore Sportello Unico per le Imprese.
3. La dichiarazione di inizio attività può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

4. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l’attività;
  - precisa ubicazione dei locali ove l’attività verrà esercitata;
  - autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
  - autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l’attività.
5. L’utilizzo successivo all’inizio dell’attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all’ASL di competenza.
6. Alla dichiarazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, planimetria dei locali utilizzati ed elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.
7. La cessazione dell’attività deve essere comunicata, entro dieci giorni, al Settore Sportelli dell’edilizia e delle imprese.
8. Il trasferimento e l’ampliamento di sede sono subordinati ad apposita comunicazione da presentare al Settore Sportelli dell’edilizia e delle imprese.  
Alla comunicazione devono essere allegati copia della planimetria dei locali e l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.  
La comunicazione deve contenere l’autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l’attività

#### **Art. 5 – Caratteristica delle attrezzature.**

1. Le attrezzature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.
2. Per l’esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla Legge 1/90 e all’allegato A della Legge Regionale 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni .
3. Tutte le attrezzature , che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte , dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
4. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi , piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata .
5. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla Legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

**Art. 6 – Trattamenti di tatuaggio e di piercing. Requisiti, comunicazione di inizio attività e divieti.**

1. In attesa dell'istituzione di specifici corsi di qualificazione professionale, le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti previa dichiarazione di impegno a sostenere i corsi specifici, come previsto con D.D.R. 13.3.2003 n. 4259 e D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.  
L'attività di piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee può essere effettuata esclusivamente da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari, come previsto dalle predette deliberazioni della Giunta regionale.  
L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.
2. Le attività di tatuaggio e di piercing vanno svolte in ambienti che devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.
3. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate a comunicazione di inizio attività da presentarsi, anche per via telematica, al Settore Sportello unico delle imprese, che ne trasmette copia all'ASL e alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia.  
Nella comunicazione il titolare deve dichiarare:
  - generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
  - precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
  - tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);
  - di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale ed impegnarsi al loro rispetto;
  - l'impegno a seguire il primo corso professionale specifico per tali attività istituito dalla Regione Lombardia.
4. Alla comunicazione deve essere unita, oltre ad una planimetria dei locali, un'autocertificazione relativa a:
  - conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta;
  - possesso di specifico attestato conseguito; sino all'istituzione di specifici corsi si applica quanto disposto nel precedente comma 1 in applicazione della D.D.R. 13.3.2003 n. 4259;
  - conformità degli ambienti utilizzati ai requisiti minimi strutturali-funzionali previsti con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.
5. L'attività può essere avviata decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.
6. L'attività di tatuaggio e di piercing può essere svolta esclusivamente presso la sede dell'attività e non in altri luoghi aperti al pubblico o privati.

## **Art. 7 – Caratteristiche dei prodotti utilizzati.**

1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici- sterili.
2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.
3. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.
4. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

## **Art. 7 – Informazione e pubblicità.**

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, nonché sulle precauzioni da tenere dopo i trattamenti.
2. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che faccia riferimento alle informazioni di cui al comma 1.
3. La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

## **Art. 8 – Orari ed esposizione tariffe.**

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura settimanale.  
E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.  
E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.
2. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.

**Art. 9 – Consultazione delle associazioni di categoria.**

1. Il Settore Sportello unico delle imprese consulterà preventivamente le Associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori e la Camera di commercio con riguardo alle eventuali modifiche al presente Regolamento, alla materia degli orari ed in generale alle problematiche inerenti all'esercizio dell'attività.

**Art.10 – Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni.**

1. Nel caso di accertata attività di estetista, di tatuaggio o di piercing in assenza della dichiarazione o comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 4 e 5, il Responsabile del Settore Sportello unico delle imprese adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.
2. Ove sia accertata, successivamente alla comunicazione di inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
3. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 80,00 a Euro 500,00.

**Art.11 – Abrogazione di norme.**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.